

QUADRO SINOTTICO DEI TERMINI DELLE SCADENZE DI TRIBUTI - (Decreto Legge n. 18/2020 in G.U. n. 70/2020 – Cosiddetto “Cura Italia”)

CHI	COSA	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19 Senza limiti dimensionali di ricavi conseguiti nel 2019 (Vedi elenco in calce)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); – Contributi previdenziali ed assistenziali; – Premi per l’assicurazione obbligatoria; 	<p>Scadenze dal 2/3/2020 al 30/04/2020</p> <p>(In pratica le scadenze previste per il 16/03/2020 e 16/04/2020)</p> <p>(Vedi nota 1)</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>(Art. 61, co.4, DL n. 18/2020 cd “Cura Italia” in G.U. n.70/2020)</p>
<p>SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19 Senza limiti dimensionali di ricavi conseguiti nel 2019 (Vedi elenco in calce)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Imposta sul Valore Aggiunto 	<p>Tutte le scadenze del mese di marzo 2020</p> <p>(Vedi nota 1)</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>(Art. 61, co.4, DL n. 18/2020 cd “Cura Italia” in G.U. n.70/2020)</p>

CHI	COSA	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19 Senza limiti dimensionali di ricavi conseguiti nel 2019 (Vedi elenco in calce)</p>	<p>– Tutti gli altri tributi e contributi diversi da quelli indicati sopra ed espressamente richiamati dalla norma</p> <p>Es.: ritenute su redditi di lavoro autonomo e professionale, <u>trattenute di Addizionali Regionali e Comunali di cui al DLgs 15/12/1997 n. 446 (Vedi nota 2), Tassa vidimazione libri sociali, etc.)</u></p>	<p>16/03/2020</p>	<p>Si dovranno versare le somme dovute entro il 20/03/2020 in unica soluzione</p> <p>(Art. 60 DL n. 18/2020 cd "Cura Italia" in G.U. n.70/2020)</p>

Nota 1

La scissione delle scadenze, da una parte gli importi dovuti per Contributi previdenziali, per Premi Inail e per ritenute da lavoro dipendente e assimilati e, dall'altra, gli importi per l'Iva, deriva dalla lettura del combinato disposto degli artt. 61 del DL n. 18/2020 e 8 del DL n. 9/2020 che così testualmente dispongono:

Art. 61, co. 3 DL n. 18/2020:

<<Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2 (in pratica tutti i soggetti particolarmente colpiti dal Covid-19 di cui all'elenco riportato più avanti – ndr), **i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.**>>

Il successivo comma 4 dello stesso articolo così recita:

Art. 61, co. 4, DL n. 18/2020:

<<4. **I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.>>


Atteso che i "**1 versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9...**" erano sospesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020, ossia dal 2/03/2020, fino al 30/04/2020, ed atteso che il co. 3 del D.L. n. 18/2020 (sopra riportato per stralcio) sospende i termini in scadenza del solo mese di marzo 2020 e solo per l'Iva, ne deriva che si è verificata una scissione che, per i soggetti maggiormente colpiti dal Covid-19 (vedi elenco), si può sintetizzare come segue:

1. il termine di versamento dei Contributi Previdenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e delle ritenute da lavoro dipendente e assimilato, in scadenza al 16/3/2020 e 16/4/2020, è prorogato al 31/5/2020 (in unica soluzione o a rate);
2. i termini di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono prorogati al 31/5/2020 (in unica soluzione o a rate).

In pratica per i versamenti riguardanti l'Iva maturata a debito nel mese di Aprile 2020 non si avrà alcuna proroga.

Graficamente la situazione può essere la seguente

SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DAL COVID-19



Nota 2

Ritenute addizionali Regionali e Comunali: per i soggetti particolarmente colpiti dal Covid-19 non è prevista la sospensione espressa delle ritenute per Addizionali Regionali e Comunali come è invece prevista espressamente dall’art. 62, co. 2, DL n. 18/2020 per i soggetti “no-Covid-19” con ricavi non superiori a 2 mil di Euro. Pertanto tali tributi andranno versati entro il 20/3/2020 in applicazione dell’art. 60, DL n. 18/2020. Tanto si desume dal fatto che l’art. 61 DL n. 18/2020, applicabile ai soggetti particolarmente colpiti dal Covid-19, richiama, ai fini della sospensione, l’art. 8, co. 1, lett. a), del DL n. 9/2020 che riferisce, però, solo delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (il riferimento alle ritenute di cui all’art. 29 Dpr 600/73, è stato soppresso), ossia delle ritenute Irpef da redditi di lavoro dipendente ed assimilati, mentre le trattenute per addizionali Regionali e Comunali sono previste dall’art. 50 del DLgs 446/97 del quale, come detto, non vi è espressa menzione.

SOGGETTI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19

1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour-operator;
2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
17. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

CHI	COSA	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>SOGGETTI NON PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19 Con ricavi conseguiti nel 2019 non superiori a 2 mil di Euro</p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); – Contributi previdenziali ed assistenziali; – Premi per l'assicurazione obbligatoria; – Imposta sul valore aggiunto – Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale 	<p>Tutti i termini di versamento in scadenza tra l'8/3/2020 ed il 31/03/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>(Art. 62 Decreto n. 18/2020 c.d. "Cura Italia")</p>
<p>SOGGETTI NON PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19 Con ricavi conseguiti nel 2019 superiori a 2 mil di Euro</p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i tipi di tributi e contributi 	<p>16/03/2020</p>	<p>Si dovranno versare le somme dovute entro il 20/03/2020 in unica soluzione.</p> <p>(Art. 60 Decreto n. 18/2020 c.d. "Cura Italia")</p>

CHI	COSA	SCADENZA NATURALE	PROROGA
Datori di lavoro domestico	Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico	Tutti quelli in scadenza tra il 23/02/2020 ed il 31/05/2020	Si potranno versare le somme dovute entro il 10/06/2020 in unica soluzione. (Art. 36, co1, Decreto "Cura Italia")
Tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 ed a prescindere se soggetti particolarmente colpiti dal Covid-19 o meno	<u>Tutte le altre somme diverse</u> dai Contributi previdenziali, Premi Inail, Ritenute da lavoro dipendente ed assimilato, Iva previste dagli artt. 61 e 62 D.L. n. 18/2020 <i>(es. Contributi Inps IVS comprese note di rettifica con Causale contributo DMRA, Ritenute di lavoro autonomo, Tassa CC.GG. per vidimazione libri sociali, Versamenti da 36-bis, 36-ter, Imposta di registro, etc.)</i>	16/03/2020	20/03/2020 (Art. 60 DL n. 18/2020 cd "Cura Italia")

